

DELIBERA N. 95/04/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione Politica Nazionale
Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino)
nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana
S.p.a.
per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22
febbraio 2000, n. 28
(Rai Tre — "Primo Piano")
(10 aprile — 21 maggio 2004)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il provvedimento recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 7 aprile 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2003, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'esposto a firma dell'On. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino), pervenuto in data 26 maggio 2004 (prot. n. 185/EE/04/NA e n. 186/EE/04/NA), nel quale si assume la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto nel programma di approfondimento informativo "*Primo Piano*", irradiato dall'emittente

televisiva nazionale *Rai Tre*, nel ciclo delle trasmissioni dal 10 aprile al 21 maggio 2004, con particolare riferimento a venti trasmissioni delle ventinove irradiate, a cui hanno preso parte esponenti politici, si sostiene la totale esclusione dalla partecipazione al programma di rappresentanti della Lista denunciante, in quanto nelle puntate, che investono l'approfondimento di tematiche di carattere politico e di notizie correlate all'attualità, attraverso l'esposizione delle opinioni degli esponenti delle forze politiche invitati a partecipare, non è stata rappresentata la posizione della Lista Bonino in relazione a temi di attualità di rilevante interesse politico e sociale;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione agli esposti in oggetto su richiesta del *Dipartimento Garanzie e Contenzioso – Ufficio Garanzie* dell'Autorità (nota in data 27 maggio 2004, prot. n. 191/EE/04/NA), pervenute in data 28 maggio 2004 (prot. n. 197/EE/04/NA), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'inammissibilità della denuncia, nel merito rileva, in particolare, che:

1. la presenza degli esponenti politici, come riconosciuto dalla giurisprudenza dell'Autorità, va valutata in relazione all'area dell'informazione complessivamente considerata, che comprende sia i telegiornali, sia i programmi di approfondimento su temi di attualità;
2. tale orientamento è confermato nella previsione della deliberazione della Commissione parlamentare di Vigilanza, la quale, al terzo comma dell'articolo 5, stabilisce che nei programmi di approfondimento - quale è "Primo Piano" - deve essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque, un equilibrato contraddittorio;
3. in siffatto contesto, i rappresentanti della lista denunciante hanno beneficiato di considerevoli spazi informativi, a partire dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni europee, fornendo adeguata informazione circa le principali iniziative da essi assunte;
4. come risulta *per tabulas*, con riferimento ai notiziari, sono stati realizzati numerosi servizi giornalistici relativi alle iniziative della lista Bonino e rilevante è stato il numero delle presenze in trasmissioni di approfondimento informativo della concessionaria pubblica, da ultimo quella dell'on. Pannella nella puntata di "Porta a Porta" del 19 maggio scorso;
5. in particolare, per quanto riguarda il programma "Primo Piano", va sottolineato che, tenuto conto del criterio di valutazione della presenza della lista esponente in relazione all'area dell'informazione complessivamente considerata, nei notiziari e programmi facenti parte della stessa testata giornalistica del Tg3, sono intervenuti rappresentanti della lista Bonino, nel periodo immediatamente precedente a quello preso in considerazione nell'esposto;
6. infine, la testata giornalistica del Tg3, dovendo trattare a brevissimo termine, una tematica di attualità rispetto alla quale è stata ritenuta rilevante la posizione

espressa dalla lista denunciante, ha previsto di invitare al programma un esponente della Lista Bonino;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO che la trasmissione "*Primo Piano*", oggetto dell'esposto rientra tra i programmi di approfondimento riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;

CONSIDERATO l'articolo 5 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7 aprile 2004, ove si stabilisce che "*Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio*";

PRESA VISIONE della registrazione delle trasmissioni oggetto di denuncia e dei report effettuati con i dati del monitoraggio del Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva, trasmessi con nota del Dipartimento Vigilanza e Controllo in data 26 maggio 2004 (prot. n. 986/DVeC/04), da cui risulta l'assenza nel programma di rappresentanti della lista denunciante per tutto il periodo considerato nella denuncia;

CONSIDERATO, tuttavia, che l'informazione nei programmi di approfondimento va valutata in relazione all'intero periodo della campagna elettorale;

RILEVATO che la lista esponente è stata ospite nel programma in questione, nella persona dell'On. Marco Pannella, nell'edizione del 1° giugno 2004;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti;

2. la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 3 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian